



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 18
Del 10/12/2021

OGGETTO:

DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 23/12/2021 AL 09/01/2022

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

RILEVATO che:

- nell' approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il comune di Loiano è per consuetudine teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti o successivi,
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano,
- il rumore dei botti, secondo quanto confermato dai medici veterinari interpellati dall'ufficio del difensore civico della Regione Emilia-Romagna, può provocare, ad esempio nei cani, ansia, attacchi di panico, palpitazioni e incremento di fughe, a cui si può aggiungere una maggior probabilità di crisi epilettiche e convulsioni, oltre che maggior probabilità di incidenti domestici,
- in queste occasioni i canili sono contattati da più proprietari alla ricerca del proprio animale fuggito per la paura,
- l'utilizzo dei botti comunque intesi (fuochi artificiali, petardi), come ormai noto, si rivela molto pericoloso, oltre che per le persone e per gli animali d'affezione, anche per gli animali selvatici,
- oltre che agli effetti sopra descritti, non si può certamente trascurare l'effetto che la fuga incontrollata degli animali domestici e selvatici può avere sulla pubblica incolumità (oltre che sui conseguenti costi sanitari e sociali), a maggior ragione nelle zone collinari e di montagna dove la presenza dei versanti amplifica, con l'effetto "eco" e di rimbombo le onde sonore,
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, possono essere utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

CONSIDERATO che l'assistenza ai feriti da mortaretti, petardi e ordigni pirotecnici può comportare disagi al regolare funzionamento della struttura di Pronto Soccorso presente nel Comune (Ospedale Simiani) e ai feriti per altre cause che vi accedono;

CONSIDERATO inoltre l'attuale stato di emergenza sanitaria che prevede il divieto di assembramento e misure contenitive operate al fine di evitare la diffusione del virus Covid-19;

RITENUTO pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica e a tutelare la salvaguardia della quiete pubblica e la protezione di persone e animali, con l'intento di contenere il più possibile gli incidenti provocati da uno scorretto utilizzo dei giochi pirici nel periodo delle festività di fine anno;

VISTE le ripetute note del difensore civico della Regione Emilia-Romagna, che nel corso degli anni ha invitato i Sindaci a prendere provvedimenti indirizzati a vietare l'utilizzo di giochi pirici e ordigni pirotecnici;

VISTO l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23/05/2008 n. 92 e convertito con la legge 24/07/2008 n. 125, che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. il divieto dalle ore 12:00 del giorno 23 dicembre 2021 alle ore 24:00 del giorno 9 gennaio 2022 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
 - di effettuare e far effettuare in luoghi pubblici lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili aventi caratteristiche tali, per lo più esplodenti, in grado di compromettere la sicurezza dei cittadini,
 - di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati,
 - di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 e D.Lgs. 29-7-2015 n. 123;
2. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Loiano e portata a conoscenza della cittadinanza;

DISPONE

che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Loiano e gli altri corpi di Forza Pubblica verifichino il rispetto della presente ordinanza;

RACCOMANDA

1. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
2. a genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
3. ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. Dalla pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R Emilia Romagna – Bologna;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.